



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 17/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 11 settembre 2015, n. 323

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. Variante al Piano regolatore generale ex art. 12 della L.R. 20/2001 - Comparti D3.02 e D4.03". Autorità procedente: Comune di Acquaviva delle Fonti.

L'anno 2015, addì 11 del mese di Settembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "VAS";

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014,

il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Acquaviva delle Fonti, in data 17.07.2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (utc.comuneacquaviva@pec.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al Piano regolatore generale ex art. 12 della L.R. 20/2001- Comparti D3.02 e D4.03":

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2015);

- Determina Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n. 470 del 17.07.2015, relativa all'attestazione dell'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto VIII del regolamento regionale n.18/2013;

- Area di intervento in shape file-UTM 33;

- elaborati del piano urbanistico comunale:

- Tavola 3- Norme di attuazione.

- Nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Acquaviva delle Fonti provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VIII dell'art. 7, comma 2;

- In data 17.07.2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione

della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n 10250 del 17.07.2015 con cui si comunicava al Comune di Acquaviva delle Fonti la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione.

- Con nota prot. n. 11058 del 05/08/2015 la Regione Puglia-Servizio Ecologia comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota prot. 11058/2015 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014.

- Con nota prot. n. 11761 del 02.09.2015 del Servizio Ecologia l'Ufficio VAS richiedeva al Comune di Acquaviva delle Fonti alcuni chiarimenti e/o integrazioni documentali;

- Con nota prot. n.14947 del 04.09.2015, acquisita dal Servizio Ecologia al Prot. n.12037 del 08.09.2015, il Comune di Acquaviva inviava chiarimenti e trasmetteva la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 /2015 di adozione dei sub comparti D3 e D4 e la Tav. 0: Relazione.

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Acquaviva delle Fonti;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata Determina Dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica n. 470 del 17.07.2015 acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot. n. 10249 del 17/07/2015, in cui si riporta:

"Omissis....

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.2.2015 si è proceduto all'Adozione della Variante al P.R.G. ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001, relativa alla ripermimetrazione dei comparti di intervento D3.02 e D4.03, fermo restando gli indici di fabbricabilità e la dotazione di standards di cui al DM 1444/1968, predisposta dal Tecnico Incaricato Arch. Tarcisio Longobardi, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;

- Norme di Attuazione

- Planimetria Generale;

omissis

RILEVATO CHE

Per la variante urbanistica in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 7.2 lettera a) punto VIII., e che pertanto è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S. dal procedimento di Variante al Piano Regolatore Generale ex art. 12 c. 3 della L.R. 20/2001 - Comparti D3.02 e D4.03;

omissis

DETERMINA

1) di attestare le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S. per la Variante al

omissis

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Sono state verificate le seguenti condizioni, di cui al citato Regolamento:

“a) le modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

... VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;

In particolare:

- dalla DD n. 470/2015 del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Acquaviva delle Fonti si evince che con la delibera di giunta comunale n. 5 del 25.02.2015 è stata adottata la “...Variante al PRG, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001, relativa alla perimetrazione dei comparti di intervento D3.02 e D4.03, fermo restando gli indici di fabbricabilità e la dotazione di standards di cui al DM 1444/1968.....”.

- a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte dell’Autorità Competente il Comune ha inviato, la nota prot. n. 14947/2015 del dirigente del Sett. Tecnico con cui si trasmettevano la Relazione e la Delibera di CC n. 5/2015 “..da cui si rileva che trattasi di Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, che non modifica il disegno del P.R.G. in quanto le variazioni introdotte non apportano alcuna sostanziale modificazione dei parametri e degli indici urbanistici non comportando incremento degli indici di fabbricabilità e/o riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico e che consiste nella scomposizione dei comparti D3.02 e D4.03 in sub comparti aventi la stessa destinazione urbanistica e ridotta estensione”.

Dall’analisi della documentazione grafica nonché della Relazione del progettista della variante, inviata dal Comune in riscontro alla richiesta di chiarimenti dell’autorità competente, si rileva che la variante del PRG consiste nella divisione dei due comparti in oggetto (D3.02 a destinazione direzionale e commerciale e D4.03 a destinazione industriale-artigianale-commerciale) in sub comparti con la localizzazione preliminare delle infrastrutture viarie e delle aree a standards. Nella Relazione descrittiva del Piano in variante sono esplicitati i criteri utilizzati per la redazione della variante stessa e sono esposti i dati metrici dei sub comparti, con il calcolo delle aree destinate a standards e delle superfici coperte calcolate sulla base della superficie territoriale al netto della superficie quantificata per le strade di piano già localizzate che non vanno a modificare gli indici e i parametri urbanistici dettati dal PRG per tali aree.

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa a “Variante al Piano regolatore generale ex art. 12 C.3 della L.R. 20/2001- Comparti D3.02 e D4.03”, demandando all’amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della

presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica denominata “Variante al Piano regolatore generale ex art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001- Comparti D3.02 e D4.03”;
- di demandare al Comune di Acquaviva delle Fonti, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli
